



Comune di Garbagna

Piazza della Chiesa, n.° 4 - 15050 Garbagna

Provincia di Alessandria

Tel. 0131 - 877645 - Fax. 0131 - 877645 - P.I. - C.F. 00433800067

E-Mail info@comune.garbagna.al.it – ragioneria@comune.garbagna.al.it

Determinazione SETTORE RAGIONERIA n. 86 del 29.07.2025

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

*gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

*l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

*il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

*la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

Rilevato che:

*la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

*a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si sono configurati sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Richiamata la pronuncia della Corte Conti, Sezione Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, Adunanza del 24 luglio 2018 che ha adottato il seguente principio giuridico: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Dato atto che durante il II trimestre 2025 non vi sono diritti di segreteria spettanti al segretario comunale per contratti rogati nel medesimo periodo;

Considerato che l'agente contabile Guglielmone Pietro ha rendicontato con il "Riepilogo dei movimenti di cassa" all'uopo predisposto dal quale risulta l'ammontare dei diritti anagrafici riscossi nel II trimestre 2025;

Dato atto che nel corso del II trimestre 2025 sono stati riscossi diritti di segreteria per un ammontare pari ad €. 670,20 così suddivisi:

Progres.	€uro	causale
1	3,90	Diritti segreteria su certificati (di spettanza al Comune)
2	162,60	Diritto fisso su carte identità (di spettanza al Comune)
3	503,70	Diritto fisso su carte identità (di spettanza al Ministero)
4	-	Diritti di rogito (di spettanza al Segretario comprensivi di Ex cpdel 23,80)
Totale	670,20	

Visti i pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di Controllo Interno e del vigente TUEL;

D E T E R M I N A

Di non aver introitato diritti di segreteria per atti rogati dal Segretario Comunale nel SECONDO trimestre 2025;

Di approvare l'elenco dei diritti di segreteria riscossi in questo Comune nel **II trimestre 2025** di cui sopra;

Di dare atto che i diritto fisso di spettanza al Ministero dell'Interno, è stato versato nei modi all'uopo stabiliti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Canevaro Alessandra)

- Parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;
- Parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni.

Garbagna, lì 29/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO
F.to (Canevaro Alessandra)